



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **20** del 07/03/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 – Sentenza esecutiva della Corte Suprema di Cassazione Sezione III civile n. 23209/2016.



Relazione allo Schema di Disegno di Legge intitolato "Modifiche all'art. 24 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2003".

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 ha introdotto con l'art 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art.73 che:

1. *"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o , comunque, dipendenti dalla Regione, purchè il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b),*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità,*
 - e) *acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
2. *Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, della aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n.398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
4. *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."*



Alla luce della novella normativa occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. 73 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva della Corte Suprema di Cassazione Sezione III civile n. 23209/2016.

Ai sensi del comma 4 dell'art.73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive ed eventuali successivi atti di precetto si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

1. con D.G.R. n. 4027 del 21/09/1995 veniva comunicata alla Coop. Gardenia e al sig. PUNZI Vito la decadenza dal contributo di edilizia residenziale pubblica dell'alloggio a lui assegnato in quanto titolare di un reddito superiore a quello stabilito dalla norma;
2. con nota prot. 3001 del 11/04/1996 è stato quantificato in € 16.263,69 (L. 31.490.886) l'importo da restituire;
3. con nota prot. 5205 del 09/07/1996 il Settore Edilizia Residenziale Pubblica ha sollecitato il pagamento della somma dovuta e nello stesso tempo ha chiesto al Contenzioso di attivare la procedura per il recupero forzoso in caso di mancato pagamento. In data 11/11/1996 è stato emesso provvedimento ingiunzionale per la somma di € 16.280,29 (L. 31.523.036), notificato all'interessato in data 04/07/1997;
4. in data 22/05/2001 il Contenzioso ha informato il Settore Edilizia Residenziale Pubblica di aver avviato nei confronti del sig. Punzi Vito procedura di esecuzione immobiliare n.224/2001 per la quale il Settore Legale ha conferito l'incarico all'Avv. Francesco Damasco di Latiano (Cont. 1489/00/SI);
5. con nota del 23/06/2003 la sig.ra NACCI Grazia, divenuta assegnataria dell'alloggio a seguito di sentenza di divorzio, ha dichiarato la sua disponibilità a porre fine al contenzioso versando la somma di € 16.263,69 (L. 31.490.886) ed impegnandosi a versare eventuali spese legali da quantificarsi a cura del Settore Legale; il versamento è stato effettuato in data 20/08/2003;
6. con nota del 16/06/2007 l'Avvocatura regionale ha informato il Settore che il giudizio non è stato chiuso in quanto la controparte ha richiesto di mettere a carico della Regione le spese processuali, venendo meno all'impegno assunto nella transazione;
7. con sentenza n. 497 del 15/04/2013 la Corte d'Appello di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Regione, ha revocato quanto disposto nella sentenza impugnata dove la Regione era stata condannata al pagamento ai convenuti, Nacci Grazia e PUNZI Marco, erede del sig. Punzi Vito, della somma di € 2.500,00



- oltre interessi e rivalutazione e ha compensato le spese di giudizio;
8. con nota, indirizzata all'Avvocatura, del 30/07/2013 l'Avv. Damasco ha espresso parere favorevole al ricorso in Cassazione;
 9. con la nota prot. 31522 del 30/11/2016 il Servizio Coordinamento Puglia Meridionale - Brindisi ha inviato alla Sezione Politiche Abitative la richiesta dell'Avv. Nicola Santoro di pagamento delle spese processuali secondo quanto disposto dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.23209/2016, inviata dall'Avvocatura in data 07/12/2016; in tale sentenza il Giudice di legittimità ha rigettato il ricorso promosso dalla Regione e ha condannato l'Ente ricorrente a pagare le spese del giudizio, per ciascuno dei controricorrenti, in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
 10. con e-mail del 31/01/2017 l'Avvocato della controparte, Avv. Santoro, ha inviato il preavviso delle parcelle di complessivi € 3.988,00 così ottenuti:

- per il sig. PUNZI Marco

| | |
|--------------------|-------------------|
| Onorari | € 1.500,00 |
| Spese generali 15% | € 225,00 |
| Cap. 4% | € 69,00 |
| Spese esenti | € 200,00 |
| TOTALE | € 1.994,00 |

- per la sig.ra NACCI Grazia

| | |
|--------------------|-------------------|
| Onorari | € 1.500,00 |
| Spese generali 15% | € 225,00 |
| Cap. 4% | € 69,00 |
| Spese esenti | € 200,00 |
| TOTALE | € 1.994,00 |

Al finanziamento della suddetta spesa di € 3.988,00 si provvede mediante imputazione alla Missione 1- Programma 11 e Titolo 1 - Cap.1317 del bilancio regionale "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali"



L'Assessore

Arch. Anna Maria CURCURUTO

(Handwritten signature of Arch. Anna Maria Curcuruto)

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118

Sentenza esecutiva della Corte Suprema di Cassazione Sezione III civile n. 23209/2016.

ART. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118)

“ Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva della Corte Suprema di Cassazione Sezione III civile n. 23209/2016, dell'importo complessivo di € 3.988,00, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art.73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n.126 “

ART.2

(Norma finanziaria)

“ Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui all'art.1 si provvede mediante imputazione alla Missione 1- Programma 11 e Titolo 1 - Cap.1317 del bilancio regionale “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali” per un importo complessivo di € 3.988,00 .

